

## Domanda di iniziativa popolare legislativa elaborata

La **Cancelleria dello Stato**, conformemente agli artt. 116 e seguenti della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP), comunica che in data 27 marzo 2017 è stata depositata la seguente iniziativa popolare legislativa:

### «per la qualità e sicurezza delle cure ospedaliere»

I/e sottoscritti/e cittadini/e aventi diritto di voto in materia cantonale, richiamati gli articoli 37 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 e 116 e segg. della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998, chiedono che **la legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 sia modificata come segue:**

#### TITOLO V

#### Pianificazione

(omissis)

#### D. Elenco e mandati

##### Art. 63c

<sup>1</sup>Il Cantone riporta nell'elenco di cui all'art. 39 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LAMal gli istituti cantonali riconosciuti d'interesse pubblico ed extracantonali, che sono necessari ad assicurare l'offerta secondo l'art. 63a e in conformità all'art. 63d cpv. 1-3.

<sup>2</sup>(invariato).

<sup>3</sup>(invariato).

<sup>4</sup>Il mandato può prevedere in particolare l'obbligo di predisporre un servizio di pronto soccorso e, a dipendenza delle prestazioni chirurgiche erogate, la disponibilità di un adeguato servizio di cure intensive.

<sup>5</sup>I fornitori di prestazioni non possono subdelegare a terzi i mandati loro assegnati.

<sup>6</sup>(invariato).

#### D<sup>bis</sup>. Riconoscimento dell'interesse pubblico

##### Art. 63c<sup>bis</sup>

Gli istituti sanitari possono essere riconosciuti d'interesse pubblico soltanto se adempiono cumulativamente alle seguenti condizioni:

- a) sono ritenuti indispensabili per la copertura del fabbisogno di cure;
- b) rispettano i criteri strutturali e gestionali definiti in un apposito regolamento dal Consiglio di Stato;
- c) presentano al Consiglio di Stato il conto economico e il bilancio operativo annuale;
- d) sottopongono al Consiglio di Stato il piano annuale degli investimenti;
- e) definiscono, all'interno di ogni reparto di cure e di ogni servizio (medico), un medico responsabile della qualità e sicurezza delle prestazioni erogate;
- f) si impegnano ad offrire le condizioni di lavoro che sono usuali del settore;

- g) garantiscono un'adeguata dotazione di personale medico ed infermieristico diplomato secondo criteri minimi definiti dal Consiglio di Stato.

## **E. Criteri di pianificazione**

### **Art. 63d**

<sup>1</sup>Nella valutazione e nella scelta degli istituti figuranti nell'elenco, il Cantone deve anche prendere in conto:

- a) (abrogato);
- b) la qualità, l'appropriatezza e l'economicità delle prestazioni erogate;
- c) (invariato);
- d) (invariato);
- e) l'offerta di formazione di base e continua del personale sanitario;
- f) la disponibilità di strumenti e procedure che garantiscano la sicurezza dei pazienti degenti e/o ambulantanti;
- g) la partecipazione a reti di cure integrate e interprofessionali.

<sup>2</sup>(invariato).

<sup>3</sup>(invariato).

### **Norma transitoria**

<sup>1</sup>Gli istituti cantonali figuranti nell'elenco di cui al decreto legislativo concernente l'elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, del 15 dicembre 2015, devono adempiere alle condizioni dell'art. 63c<sup>bis</sup> entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifica di legge.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato può prorogare questo termine di un anno a favore del singolo istituto per motivi obiettivamente fondati.

<sup>3</sup>In caso di scadenza infruttuosa del termine di adempimento, il Consiglio di Stato procede alla revoca del mandato di prestazione e allo stralcio dall'elenco ospedaliero ai sensi dell'art. 63c.

<sup>4</sup>Per la restituzione del finanziamento si applicano per analogia gli artt. 16 e segg. della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

### **Entrata in vigore**

La presente modifica di legge, se accolta in votazione popolare, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

---

**I promotori:** Brenno Balestra (primo promotore), Mario Alerci, Isabelle Avosti Chopard, Rolando Bardelli, Paola Bertoletti, Paul Biegger, Giorgio Caccia, Marina Carobbio Gussetti, Franco Cavalli, Mariadele Christe-Pedrazzi, Gianfranco Domenighetti, Mario Ferrari, Augusto Gallino, Michele Ghielmini, Davide Giunzioni, Kaj Klaue, Gina La Mantia, Alessandra Lombardi, Claudio Marone, Giorgio Mombelli, Giorgio Nosedà, Olivia Pagani, Graziano Pestoni, Fabio Ramelli, Gian Antonio Romano, Beppe Savary-Borioli, Diego Scacchi, Carlo Schönholzer, Cristiana Sessa, Claudio Städler, Hans Stricker, Michela Tomasoni-Ortelli, Sophie Venturelli Reyes.

---

Il primo promotore è autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali (art. 116 cpv. 2 LEDP), nonché a ritirare incondizionatamente l'iniziativa (art. 118 lett. e LEDP).

Il termine per la raccolta delle firme (art. 119 cpv. 4 LEDP) è stabilito nel seguente modo:

1° aprile 2017 – 30 maggio 2017.

Bellinzona, 31 marzo 2017

Cancelleria dello Stato